



COMUNE DI ROMALLO
PROVINCIA DI TRENTO
Via A. Bertolini 11
Cod. fiscale 83005530221
Tel/Fax 0463/432137
Email: c.romallo@comuni.infotn.it

CAT 9.4

ROMALLO, 23.05.2014

PROT. 1302/14

ORDINANZA

Istituzione divieto di transito a tutti i mezzi meccanici sulla neo-realizzata pista ciclopedonale in località Sottiori - Centrale.

IL SINDACO

Considerato che l'Amministrazione comunale ha recentemente realizzato un percorso ciclo pedonale di collegamento tra le località Sott'iori/Laste Rosse - Centrale;

Constatato che tale percorso costituisce una preziosa risorsa per pedoni e ciclisti, che consente di raggiungere agevolmente ed in breve tempo la località San Biagio e con essa l'entrata al Parco Fluviale Novella;

Al fine di scongiurare un uso improprio della stradina stessa da parte di mezzi agricoli e mezzi meccanici in genere;

Considerato comunque opportuno garantire nel contempo l'accesso ai fondi agricoli limitrofi da parte dei relativi proprietari;

Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 delle norme sulla circolazione stradale, così come modificato dal D.Lgs. 360/1993;

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.REG n. 3/I del 01.02.2005;

ORDINA

L'istituzione di un tratto di divieto di transito a tutti i mezzi meccanici a motore, esclusi autorizzati, sul tratto della neo realizzata stradina ciclopedonale in località Sott'iori/Laste Rosse - Centrale.

Il tratto interessato dal divieto sarà individuato da apposita segnaletica verticale su ambo i lati di marcia.

Apposita autorizzazione al transito in deroga potrà essere richiesta con istanza motivata agli Uffici comunali.

Sarà cura del Comune posizionare l'apposita segnaletica nella foggia prevista dal Regolamento di Attuazione del Cds;

Ai contravventori saranno irrogate le sanzioni previste dalla normativa vigente, come specificatamente previste dall'art. 7 del D.Lgs 285/1992 e ss.mm.

Il presente provvedimento viene inviato anche alla locale Stazione Carabinieri ed alla Polizia Locale Alta Val di Non.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza ed agli Agenti di P.S. di farla rispettare.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 2, lett. B), della L. 06.12.1971 n. 1034;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL SINDACO
Ing. Silvano Dominici